

Antonio ARGENIO  
Pietro BESSI  
Federico CALISSANO  
Vincenzo CAMPO ANTICO  
Giovanni CIURLO  
Stefano FILIPPINI  
Filippo INGRAFFIA  
Stanislao LUCHESCHI  
Emilio MARTINOTTI  
Eleonora RIZZO  
Andrea VILLA

Gabriella Allodi  
Giovanni Angaroni  
Simone Bacchieri  
Simona Bacco  
Guglielmo Brodasca  
Paola Caccamo  
Cinzia Calapai  
Pietro Cappa  
Stefania Caretto  
Andrea Chiodi  
Luca Ciurlo  
Paolo Cricchio  
Alice Finamore  
Andrea Frassinetti  
Giovanna Galardi  
Valentina Ganzarolli  
Michele Girardi  
Laura Giuliano  
Carmela Girillo  
Monica Guidotti  
Francesco Isotta  
Carla Lomonaco  
Camilla Lonoce  
Paolo Mandarino  
Daniela Martino  
Cristiano Merli  
Barbara Migliau  
Angela Muscau  
Emanuela Parini  
Filippo Pedulla  
Tony Prata  
Roberta Roveta  
Alessandro Sapia  
Silvia Traverso  
Maria Grazia Vantaggiato

Consulenti Esterni:  
Massimo Calissano  
Enzo Lombardo

Via Santa Radegonda, 11  
20121 Milano  
T +39 02 7211751  
F +39 02 72117575  
studio.milano@stlex.it  
Piazza della Vittoria, 8/20  
16121 Genova  
T +39 010 553241  
F +39 010 5532460  
studio.genova@stlex.it  
Corso Matteotti, 12  
10121 Torino  
T +39 011 5119101  
F +39 011 5920226  
studio.torino@stlex.it  
CF/P.IVA 03022160109  
www.stlex.it

Milano, 24 settembre 2012

Ai Signori Clienti  
Loro sedi

**CIRCOLARE N. 10/2012**

**Oggetto: Contributo per il funzionamento dell’Autorità  
Garante della Concorrenza e del Mercato – delibera AGCM del  
18 luglio 2012 n. 23787.**

L’art. 5 bis, comma 1 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (“Decreto Cresci – Italia) - così come integrato dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 – ha introdotto i commi 7-ter e 7-quater all’art. 10 della Legge 287/1990, legge istitutiva dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM).

Le nuove modifiche normative prevedono l’istituzione di un contributo obbligatorio annuale a carico delle società di capitale di maggiori dimensioni, al fine di reperire i fondi necessari al funzionamento dell’AGCM.

### **Soggetti obbligati al versamento del contributo**

Ai sensi dell’art. 10, comma 7 ter della Legge 287/1990, sono tenute al versamento del contributo tutte le società di capitali che presentano ricavi superiori a 50 milioni di Euro.

I ricavi che rilevano per l’individuazione dei soggetti tenuti al versamento del contributo in oggetto sono quelli indicati nella voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) risultanti dall’ultimo bilancio approvato alla data del 18 luglio 2012.

Si segnala, tuttavia, che per gli istituti bancari e finanziari e per le compagnie di assicurazione, l’AGCM (delibera n. 23787 del 18

luglio 2012) ha fornito delle indicazioni particolari.

Per la verifica del superamento della soglia di 50 milioni di euro, il fatturato degli istituti bancari e finanziari deve essere considerato pari a 1/10 del totale dell'attivo dello stato patrimoniale (esclusi i conti d'ordine).

Diversamente, per le compagnie di assicurazione il fatturato di riferimento è considerato pari ai premi incassati.

Con riferimento ai gruppi societari, l'AGCM ha chiarito che *“nel caso di società legate da rapporti di controllo o collegamento ex art. 2359 c.c., ovvero sottoposte all'attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio”* includendo, pertanto, quelli derivanti da eventuali operazioni intercompany.

### **Ammontare del contributo**

Per l'anno 2013, l'ammontare del contributo è fissato nella misura dello 0,08 per mille del fatturato, così come definito nel precedente paragrafo.

Pertanto, l'aliquota di contribuzione pari allo 0,08 per mille deve essere applicata:

- ✓ dalle società di capitali, all'ammontare dei ricavi e dei indicati nella voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data del 18 luglio 2012;
- ✓ dagli istituti bancari e finanziari al valore corrispondente a 1/10 dell'attivo dello stato patrimoniale (esclusi i conti d'ordine);
- ✓ dalle compagnie di assicurazione al valore dei premi incassati.

Come stabilito dall'art. 7 ter della Legge 287/1990, la soglia massima di contribuzione non può essere superiore a cento volte la misura minima. Pertanto, l'ammontare del contributo potrebbe variare da un minimo di 4.000 euro fino ad un massimo di 400.000 euro.

### **Modalità di versamento**

Per l'anno 2013, il contributo dovrà essere assolto a partire dal 1° ottobre 2012 entro, e non oltre, il 30 ottobre 2012.

Il versamento dovrà essere effettuato direttamente all'AGCM mediante bonifico bancario intestato a **“Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”** presso la Banca Nazionale del Lavoro – **IBAN IT25V010050323900000000781**.

Nella causale del bonifico devono essere indicati i seguenti dati:

- ✓ denominazione e codice fiscale del soggetto obbligato al versamento;

✓ descrizione della causale del versamento (es. “contributo 2013).

L’avvenuto versamento dovrà essere comunicato all’AGCM entro il 30 novembre 2012 trasmettendo, tramite PEC, l’apposito modello telematico che sarà pubblicato sul sito dell’Autorità a partire dal 1° ottobre 2012.

L’omesso o insufficiente versamento entro la data di scadenza (30 ottobre 2012) comporta l’avvio immediato della procedura di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo delle somme dovute sulle quali sono dovute gli interessi legali e le maggiori somme previste dalla normativa vigente.

Sotto questo profilo, si segnala che ad oggi non risulta ancora chiaro quali siano le sanzioni irrogabili da parte dell’AGCM in caso di mancato o incompleto pagamento del contributo.

\* \* \* \*

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Legale Tributario